



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 28 giugno 2023)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi'

Fonte istitutiva: Il Fondo è stato istituito in data 3 maggio 1960 con accordo sindacale tra:

- La Federazione Italiana Editori Giornali;
- L'Associazione Italiana Stampatori Giornali;
- La Federazione nazionale Dirigenti Aziende Industriali

- Destinatari:**
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti che operano con la qualifica di dirigente nell'ambito di aziende che stampano giornali quotidiani e che editano informazioni quotidiane in tutte le forme consentite, anche dalle nuove tecnologie, nonché di agenzie d'informazione quotidiana per la stampa, quelli della FIEG, dell'ASIG, del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani "Fiorenzo Casella" e del Fondo (di seguito "dirigenti").
 2. Sono assimilati ai dirigenti i liquidatori delle società e degli enti di cui al precedente comma.
 3. È prevista l'iscrizione facoltativa a domanda per tutta la durata dell'incarico per i presidenti degli Enti di cui al 1° punto, delle imprese editoriali e/o stampatrici di giornali quotidiani e periodici, delle agenzie di informazione quotidiana per la stampa, gli amministratori delle aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e periodici, di agenzie di informazione quotidiana per la stampa ed i dirigenti delle aziende editrici e/o stampatrici di periodici.
 4. È altresì consentita l'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.
 5. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Contribuzione:

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo			Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro		
Dirigenti	100%	1,60% Capitalizzazione	2,40% Capitalizzazione	5,80% Solidarietà	I contributi sono versati con periodicità mensile entro il quindicesimo giorno successivo al periodo al quale si riferiscono.
Nuovi dirigenti dal 01/10/15	100%	1,60% Capitalizzazione	2,40% Capitalizzazione	1% Solidarietà	
Dirigenti	2%				Le quote di TFR vengono versate annualmente nel mese di dicembre o nel mese di cessazione del rapporto di lavoro qualora questo intervenga in corso d'anno

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ 100% del TFR conferito al Fondo per i dirigenti che optano per questa scelta, 2% del TFR sia per i dirigenti che hanno conferito il TFR al Fondo, che per quelli che non lo hanno conferito, viene calcolato sulla retribuzione imponibile per il conteggio del TFR.